



BACKER GENEROSO ANDRIA S.p.a.
Piazza Umberto I, n. 39/41
84095 GIFFONI VALLE PIANA (SA)
Capitale Sociale € 6.200.000,00 i.v.
P.Iva/Iscriz. Reg. Imprese 03922940659
Iscrizione al n.ro 169 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del
TUB tenuto dalla Banca d'Italia
Iscrizione R.E.A. n. 330505 CCIAA Salerno
Telefono 089/868548- fax 089/9828082 – e_mail bga@financier.com
Casella p.e.c. info@postacer.backergroup.it

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B

FOGLIO INFORMATIVO n. 3 dec. 1° ottobre 2023 **Apertura di credito in conto – clienti al dettaglio**

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

- Denominazione e forma giuridica:	BACKER GENEROSO ANDRIA S.p.a – Società per azioni
- Sede legale ed amministrativa:	Piazza Umberto I 39/41 – Giffoni Valle Piana (SA)
- Codice fiscale e n.ro iscrizione nel Registro Imprese di Salerno:	003922940659
- Numero d'iscrizione nell'elenco generale Banca d'Italia :	169
- Capitale sociale:	€ 6.200.000,00 i.v.

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO

Con questa operazione l'intermediario mette a disposizione del cliente, su sua richiesta, a tempo indeterminato salvo revoca, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi a debito nei limiti della somma accordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare in una o più volte il credito concesso e può sempre ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti, **fermo restando il divieto, per l'intermediario, di effettuare raccolta di risparmio e, pertanto, di ricevere versamenti che determinino uno sbilanciamento del saldo a credito del cliente.**

Il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti sulle somme effettivamente utilizzate e non sull'ammontare del credito accordato; inoltre è tenuto a pagare una commissione omnicomprensiva "commissione per la messa a disposizione dei fondi" determinata in proporzione alla somma messa a disposizione (con il limite massimo dello 0,50% per ciascun trimestre) e alla durata dell'affidamento. A fronte di sconfinamenti oltre il limite del fido, può essere addebitata unicamente una "commissione di istruttoria veloce" determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e l'Intermediario non è obbligato ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se l'Intermediario decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non lo obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e lo autorizza ad applicare un tasso diversificato per detta fattispecie.

Tra i **principali rischi**, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

Garanzie

L'intermediario può chiedere, in funzione della valutazione di merito creditizio, forme di garanzia di varia natura.

Disponibilità delle somme versate o accreditate

- Versamento di contanti: stesso giorno
- Versamento di assegni circolari: stesso giorno
- Versamento di assegni bancari: 4 gg. Lavorativi
- Accreditamento di bonifici: stesso giorno dell'accREDITamento

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

INTERESSI DEBITORI^(*)

Tasso debitore annuo massimo nominale fisso

per utilizzi nei limiti del fido concesso: **13,00%**

per utilizzi oltre i limiti del fido concesso: **13,00%**

Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso

per utilizzi nei limiti del fido concesso: **13,00%**

per utilizzi oltre i limiti del fido concesso: **13,00%**

Tasso annuo massimo per interessi di mora: **13,00%**

Capitalizzazione: Gli interessi sono liquidati con metodo scalare, sul saldo liquido del conto, secondo l'anno civile (divisore 365 giorni) al 31 dicembre di ogni anno o alla data di chiusura del rapporto. Gli interessi sono esigibili al 1° marzo dell'anno successivo in cui sono maturati o alla data di chiusura del rapporto.

COMMISSIONI^(*)

Commissione sul fido accordato (denominata anche Commissione per la messa a disposizione dei fondi):

commissione calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre, a prescindere dall'effettivo utilizzo, e liquidata alla fine del trimestre stesso, senza capitalizzazione periodica (valuta di addebito 31/12 dell'anno di riferimento): **2,00% annuale.**

SPESE^(*)

VOCI	COSTI, CONDIZIONI E CARATTERISTICHE
Spese e commissioni reclamate da banche per assegni ed effetti impagati, insoluti, protestati, richiamati	Recupero dell'importo addebitato dalla controparte.
Spese postali	Recupero della spesa effettivamente sostenuta.
Spese e commissioni su bonifici e pagamenti vari.	Recupero dell'importo addebitato dalla controparte.
Interrogazione banche dati per richiesta bilanci, visure protesti, ipotecarie e catastali, etc.	Recupero dell'importo effettivamente corrisposto dalla Finanziaria al fornitore del servizio in sede di concessione e/o revisione periodica dell'affidamento, con un importo massimo di euro 400,00.
Spese perizia tecnica di stima immobili	recupero dell'importo corrisposto dalla Finanziaria al tecnico, con un importo massimo di euro 350,00
Spese per richiesta copia documentazione	Per ogni singolo documento euro 5,00

ALTRE SPESE

Imposte e tasse presenti e future

Bollo sul contratto e sulle contabili di addebito/accredito nella misura di legge vigente.

VALUTE (giorni conteggiati con riferimento alla data dell'operazione)

- Versamento di contanti: stesso giorno
- Versamento di assegni circolari: 1 g. lavorativo
- Versamento di assegni bancari : 3 gg. lavorativi
- Accreditamento di bonifici: stessa valuta di accredito della banca dell'intermediario
- Erogazione di finanziamenti: stesso giorno

^(*) Gli interessi, le commissioni e le spese saranno applicati in misura tale che il tasso effettivo globale non sia superiore alla soglia, tempo per tempo vigente, prevista dalla normativa in materia di usura (art. 2 Legge n. 108/1996).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato dagli avvisi affissi nei locali dell'intermediario.

QUANTO PUÒ COSTARE L'APERTURA DI CREDITO

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG già ISC Indicatore Sintetico Di Costo).

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti all'ipotesi, indicata dalla Banca d'Italia, che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto che, essendo indeterminata, viene assunta pari a tre mesi.

Il TAEG, che esprime il costo effettivo del credito, è il tasso che risolve l'equazione di uguaglianza fra la somma dei valori attualizzati dei prelievi e la somma attualizzata dei rimborsi e dei pagamenti degli interessi e degli oneri; gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando al credito utilizzato il tasso di interesse contrattuale e gli oneri includono tutte le spese, diverse da quelle per interessi, sostenute nel periodo di riferimento.

Tipo di Affidamento	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	
Apertura di credito in conto (Il TAEG è calcolato in base alla durata del contratto che, essendo a revoca, viene fatta pari a tre mesi, con utilizzo pieno per l'intero periodo dell'importo di € 1.500,00 e liquidazione degli interessi alla scadenza annuale).	Utilizzato (pari all'accordato)	Euro 1.500,00
	Tasso debitore nominale annuo	13,00%
	Commissione di messa a disposizione delle somme	2% annuo dell'accordato
	Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito	Euro 0 su base annua
	interessi $(1.500 \cdot 3 \cdot 13,25) / 1200$	Euro 49,75
	oneri $(2\% \cdot 1.500) / 4$	Euro 7,50
	Tasso Annuo Effettivo globale (TAEG)	15,00%

PORTABILITA', RECESSO E RECLAMI

Portabilità

Il cliente, se persona fisica o micro-impresa, può trasferire ad altro intermediario il contratto di finanziamento, alle condizioni stipulate con il subentrante, senza sostenere costi per penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'intermediario che subentra si surroga nelle garanzie reali e personali accessorie al contratto e non può applicare spese o commissioni per l'istruttoria o costi di alcun genere, neanche indiretti, per le formalità conseguenti al trasferimento. Il trasferimento deve avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede all'intermediario subentrante di acquisire dall'intermediario originario l'importo del debito residuo.

Recesso dal contratto

Il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati, indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato.

Il cliente può, altresì, recedere dall'apertura di credito, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, in caso di variazioni unilaterali da parte dell'intermediario, in presenza di un giustificato motivo, di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione; l'intermediario, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni, ed essa si intenderà approvata solo dopo trascorsi 60 giorni dalla ricezione.

Recesso dell'intermediario

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, l'intermediario ha facoltà di recedervi, ridurla o sospenderla in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale. In tal caso l'intermediario deve chiedere al Cliente il pagamento di quanto dovuto con lettera raccomandata e con preavviso non inferiore ad un giorno. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, l'intermediario può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

L'intermediario conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del cliente entro 3 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami dell'intermediario (Piazza Umberto I, 31 - Giffoni Valle Piana), anche tramite p.e.c. alla casella info@postacer.backergroup.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, o rivolgersi all'intermediario;
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con l'Intermediario, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Intermediario, con l'assistenza di un conciliatore indipendente, come il Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Tasso di interesse Debitore. - Misura, espressa in percentuale, del compenso riconosciuto all'intermediario dal cliente per l'utilizzo della disponibilità di credito concessagli, data dal rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi. - Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in Conto.

Tasso di interesse di mora. - Misura, espressa in percentuale, che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca da parte dell'intermediario, per qualsiasi motivo, dell'apertura di credito.

Commissione sul fido accordato (o Commissione per la messa a disposizione dei fondi). - Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG già ISC Indicatore Sintetico Di Costo) . - Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito utilizzato.

Tasso effettivo globale medio (TEGM). - Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura (n.108/1996, art.2, comma 4). Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del tipo di finanziamento, (a) aumentarlo di un quarto ed aggiungere 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali. Quanto richiesto dall'intermediario non può essere superiore al limite rilevato con le modalità di cui alla lettera (a).

Valute sui versamenti. - Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere conteggiati gli interessi.

Disponibilità somme versate. - Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può riutilizzare le somme versate.

Giffoni Valle Piana, _____

Il Cliente

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento composto di quattro fogli.
